

# ORDINANZA N. 3 DEL 07/03/2011

## DISCIPLINA DEGLI ORARI E DELLE DEROGHE E DELLA CHIUSURA INFRASETTIMANALE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI AL DETTAGLIO E SU AREA PUBBLICA DAL 01/03/2011 AL 28/02/2012.

### 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

La disciplina contenuta nella presente si applica agli esercenti il commercio al dettaglio e su area pubblica, nei limiti fissati dall'art. 4 comma 2 e dall'art. 13 comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

### 2 - PERIODO DI APPLICAZIONE

La disciplina contenuta nella presente si applica dalla data di affissione all'albo pretorio e **fino al 28 febbraio 2012.**

### 3 - ORARIO

L'orario di apertura degli esercizi commerciali è disciplinato dagli art. 11 e 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

E' fatto obbligo agli esercenti di notificare al Comune la mezza giornata di riposo infrasettimanale e l'orario prescelto e di far vidimare dal Comando di Polizia Municipale il cartello, indicante la mezza giornata di riposo e l'effettivo orario di apertura e chiusura, da esporre all'ingresso dell'esercizio.

**E' consentita la deroga alla chiusura dalle ore 7.30 alle ore 14.30 nelle giornate di domenica, ai sensi dell'art. 40 della legge regione Campania 7 gennaio 2000, n. 1**, in conformità a quanto disposto al punto 7.

### 4 - CHIUSURA INFRASETTIMANALE

Gli esercizi di vendita al dettaglio del settore alimentare devono osservare la mezza giornata di chiusura infrasettimanale il giovedì pomeriggio.

Gli esercizi di vendita al dettaglio che commerciano **esclusivamente** generi non alimentari devono osservare la mezza giornata di chiusura a scelta tra i giorni di lunedì mattina, di giovedì pomeriggio o di sabato pomeriggio.

### 5 - CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA

Gli esercizi di vendita al dettaglio devono osservare la chiusura nei giorni di domenica e in quelli festivi infrasettimanali, come regolamentati dalla presente ordinanza, salvo per quanto previsto dal precedente punto 3 ad eccezione delle seguenti domeniche o festività indicate nel presente punto, relativamente all'anno 2012, per le quali è consentita anche l'apertura per l'intera giornata, in considerazione del periodo fissato dall'amministrazione regionale per i saldi che avranno inizio a gennaio per i novanta giorni successivi:

<b>06 gennaio</b>	<b>2012</b>
<b>08 gennaio</b>	<b>2012</b>
<b>15 gennaio</b>	<b>2012</b>
<b>22 gennaio</b>	<b>2012</b>
<b>29 gennaio</b>	<b>2012</b>
<b>05 febbraio</b>	<b>2012</b>
<b>12 febbraio</b>	<b>2012</b>
<b>19 febbraio</b>	<b>2012</b>

## **6 - DEROGHE ALL'OBBLIGO DI CHIUSURA INFRASETTIMANALE**

E' data facoltà di derogare all'obbligo di chiusura della mezza giornata per riposo infrasettimanale nel caso di coincidenza con le seguenti ricorrenze e/o festività:

- **14 febbraio** (S. Valentino); **8 marzo** (festa della donna); **19 marzo** (festa del papà); **20 maggio** (S. Bernardino); **13 giugno** (S. Antonio); **2 luglio** (S. Maria delle Grazie); **16 agosto** (S. Rocco); **4 novembre** (S. Carlo); **giorno di ricorrenza del carnevale**; **nei giorni di svolgimento delle fiere e quando nella settimana ricorrono giorni festivi nei quali è prevista la chiusura totale o parziale dell'esercizio .**

**Resta l'obbligo di chiusura festiva nel giorno di Pasqua e Lunedì in Albis.**

**E' data facoltà di deroga all'obbligo di chiusura della mezza giornata di riposo infrasettimanale nella settimana antecedente ed in quella successiva alla Pasqua.**

**E' data facoltà di deroga all'obbligo di chiusura per l'intera giornata alle rivendite esclusive di fiori nel giorno: 01 novembre.**

E' fatta salva la deroga all'obbligo della chiusura infrasettimanale nel periodo di massimo afflusso turistico fissato dalla Regione Campania.

Si ripropone l'intenzione delle parti già consultate dall'amministrazione a giugno 2007 per il periodo di massimo afflusso turistico fissato dalla Legge, che hanno espresso l'orientamento di avvalersi della **deroga all'obbligo di chiusura infrasettimanale e domenicale dal 11 Luglio al 31 Agosto**, fatta salva la chiusura totale del 15 agosto, come pure per il periodo invernale dal 1 dicembre al 31 dicembre compreso l' 8 dicembre, **con esclusione dei giorni 25 e 26.**

Nei succitati periodi di deroga, l'orario di chiusura è posticipato alle ore 24,00.

E' data facoltà di deroga all'obbligo di chiusura per riposo settimanale e domenicale agli esercizi di tipologia **esclusiva** di latticini freschi e prodotti caseari .

E' data facoltà di deroga all'obbligo di chiusura per riposo infrasettimanale nel mese di settembre alle cartolerie.

E' data facoltà di deroga all'obbligo di chiusura nel caso che un giorno festivo ricade il sabato, anticipando anche il mercato nello stesso giorno e osservando **obbligatoriamente** la chiusura totale la domenica, con l'esclusione del 1 maggio.

E' sempre consentita la facoltà di vendita nei giorni festivi agli esercizi di tipologia esclusiva, per come descritti dall'art. 19 comma 9 della legge Regione Campania 7 gennaio 2000, n. 1: paste alimentari fresche, latticini freschi, pesce fresco, carni fresche, frutta fresca., salvo che nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua, primo Maggio e Ferragosto .

E' consentita per le sole macellerie con vendita esclusiva l'apertura nella giornata del 15 agosto dalle ore 8.00 alle ore 13.00-

**In occasione dei festeggiamenti per i 150 anni dell'Unità d'Italia, il giorno 17 marzo si osserverà la chiusura totale degli esercizi.**

## **7 - MERCATO DOMENICALE E COMMERCIO ITINERANTE SU AREE PUBBLICHE**

Il mercato si svolge nelle domeniche dalle ore 7.30 alle ore 14.30.

Il mercato domenicale è anticipato nei seguenti casi:

- **in occasione di consultazioni elettorali o referendarie ;**
- **per le domeniche che coincidono con altre FESTIVITÀ per le quali è prevista la chiusura totale .**

==

**Il mercato domenicale è soppresso nel caso di coincidenza con le fiere .**

La facoltà riconosciuta dall'art. 40 comma 2 della legge regione Campania 7 gennaio 2000, n. 1 agli operatori al dettaglio, **diversi dai commercianti su aree pubbliche**, di tenere aperti gli esercizi durante lo svolgimento dei mercati e delle Fiere Domenicali e Festive.

E' vietato lo svolgimento di ogni attività di vendita in forma itinerante nei giorni festivi non previsti dalle deroghe consentite dalla presenta ordinanza.

Per gli operatori che non parteciperanno al mercato anticipato ( accertato dalla Polizia Municipale), si procede al recupero della somma alla prima Fiera a cui ci sarà la presenza .

#### **8 . DEROGA ALLA CHIUSURA INFRASETTIMANALE E DOMENICALE NEL CENTRO di LIONI**

Una attenta valutazione ha portato a conoscenza dell'amministrazione la condizione oggettiva di sofferenza per le attività commerciali , artigianali e di servizio ubicate nel centro di Lioni .

L'obiettivo di dare una spinta per rivitalizzare l'intera area e, in conseguenza,delle attività ivi insediate e/o da insediare, è stata portata al vaglio delle Associazioni di categoria, delle Organizzazioni Sindacali e dei Consumatori, dei consorzi di Imprese presenti e operanti nel territorio del Comune di Lioni. E' stata assunta una determinazione convergente che il sindaco e l'Amministrazione hanno fatto propria, restando di intesa che verranno assunte in Consiglio Comunale tutte le azioni che si riterranno opportune per far fronte alla fase acuta della crisi . Nelle more il Sindaco, utilizzando prerogative di Legge, in via sperimentale concede la facoltà di deroga agli obblighi della chiusura infrasettimanale e domenicale per l'intera giornata alle attività di commercio al dettaglio, di artigianato, di servizio, situate nelle strade del " **CENTRO di LIONI** " che di seguito si riportano:

I° Vico Annunziata, I° Vico Campanile, II° Vico Cam panile, I° Vico Caselle, II° Vico Caselle, III° Vic o Caselle, Via Iannaccone, I° Vico Corso Umberto I , II° Vico Corso Umberto I, III° Vico Corso Umberto I, Piazza Della Vittoria, Piazza Aldo Moro, Piazza Regina Margherita, Piazza San Carlo, Piazza Vittorio Emanuele III, Piazza XXV Luglio, Via Attilio Ricca ,Via Cesare Battisti, Via Corso Umberto, Via De Maio, Via Degli Albanesi, Via Del Carso, Via Del Grappa, Via Diaz, Via Fiume, Via Irpina, Via Isonzo, Via Manzoni, Via Ofanto, Via Oppido, Via Petrarca, Via Piave, Via S. T. Capocci, Via San Carlo, Via San Rocco, Via Torricella, Via Trento, Via Trieste, Viale IV Novembre.

**Si rammenta che per i giorni festivi nei quali è prevista la facoltà di deroga alla chiusura deve essere applicato il contratto collettivo nazionale dei lavoratori del settore di appartenenza .**

#### **9 . Vendite di Fine Stagione ( SALDI ) e Promozionali**

Le Vendite di fine stagione vengono svolte, secondo quanto disposto dalla Regione Campania. Nel corso dell'anno le date saranno comunicate a tutti gli operatori commerciali con Avviso Pubblico.

Le vendite promozionali sono consentite anche nel periodo immediatamente precedente i saldi, come disposto dalla circolare dell'Assessore alle Attività Produttive alla Regione Campania del 15 dicembre 2008 – Prot. n. 3770.

Si fa presente, infine, che sono fatti salvi gli obblighi di legge in materia di pubblicità dei prezzi e sanzioni di cui agli art. 14,15 e 22 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 -

LIONI 07/03/2011

IL SINDACO  
Prof. Rodolfo SALZARULO